COMUNE DI BARANO D'ISCHIA



Città Metropolitana di Napoli Stazione di cura, soggiorno e turismo estiva ed invernale

UFFICIO DEL PAESAGGIO

Settore VIII - Servizio Paesaggio

**E+039 081 906729 Fax +039 081 9067 60 **E-e-mail: paesaggio@comunebarano.it **E-e-mail cert.: paesaggio@pec.comunebarano.it Via Corrado Buono, 1–80070 Barano d'Ischia (NA) - C.F.: 83000730636 — P. I.V.A.: 03949260636

AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA Nº 105 DEL 05.12.2019

PARERE FAVOREVOLE DELLE AMMINISTRAZIONI PREPOSTE ALLA TUTELA DEL VINCOLO (art. 146 comma 8 D. Lgs. n° 42 del 22. 01. 2004 e ss. mm. ed ii.)

OGGETTO:

Istanza di permesso a costruire in sanatoria prot. n. 1992 del 22.03.2017, per la realizzazione di un "Manufatto adibito a deposito" sito in Barano d'Ischia alla via Chiummano, e riportato in N.C.E.U. al foglio n.27 p.lla n. 993 - Istanze di condono edilizio ai sensi della Legge 47/85 prot. n. 5871 del 30.09.1986 e Legge 724/94 prot. com. n. 2424 del 28.02.1995.

RICHIEDENTE: Sig. VUOSO PANCRAZIO, nato a Barano d'Ischia (NA) il 16.11.1938 ed ivi residente alla via Chiummano n.38.

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO DEL PAESAGGIO

PREMESSO:

- che con nota prot. n. 1992 del 22.03.2017 il sig. VUOSO PANCRAZIO, nato a Barano d'Ischia (NA) il 16.11.1938 ed ivi residente alla via Chiummano n.38, C.F.: VSUPCR38S16A617B, nella qualità di proprietario, provvedeva a richiedere l'esame delle istanze di condono edilizio avanzate ai sensi della L. 47/85, prot. com. n. 5871 del 30.09.1986 e L. 724/94 prot. com. n. 2424 del 28.02.1995 e contestualmente provvedeva alla trasmissione della documentazione integrativa prevista dal "Piano per la Valutazione della Compatibilità Paesaggistica degli interventi edilizi abusivi eseguiti nel territorio del Comune di Barano d'Ischia oggetto di istanze di condono presentate ai sensi delle Leggi 47/85 e 724/94" relativa agli interventi abusivi realizzati nel Comune di Barano d'Ischia e consistenti nella realizzazione di un "Manufatto adibito a deposito" sito in Barano d'Ischia alla via Chiummano, e riportato in N.C.E.U. al foglio n.27 p.lla n. 993, con i relativi elaborati tecnici e grafici a firma del Geom. Gaetano Lauro iscritto al Collegio dei Geometri della Provincia di Napoli al n°7213;
- che nella predetta integrazione veniva trasmessa dal predetto Richiedente "Autocertificazione ed autodichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000 e ss. mm. ed ii., come previsto dall'art. 9 della Legge Regionale n° 10/2004, rubricato "Definizione delle domande di sanatoria presentate ai sensi delle disposizioni di cui alla L. 28.02.1985, n. 47, capo IV, ed alla legge, 23.12.1994, n. 724 art. 39", giusta Deliberazione di Consiglio Comunale n° 22 del 13.10.2011 avente ad oggetto "Indirizzi all'Ufficio tecnico Comunale circa il procedimento amministrativo per l'istruttoria delle istanze di condono edilizio inoltrate ai sensi delle leggi n. 47/85 e n. 724/94";
- che per il rilascio di detto titolo edilizio in sanatoria necessita, tra l'altro, il parere preventivo ai fini paesaggistici così come prescritto dall'art. 32 della legge 47/85 e ss.mm. ed ii., in dipendenza del vincolo paesaggistico imposto su tutto il territorio di questo Comune con D. M. 09/01/1958, pubblicato sulla G.U. n. 22 del 27/01/1958 nonché la relativa Autorizzazione Paesaggistica ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. n° 42 del 22.01.2004, (pubblicato sulla G.U. n° 45 del 24 febbraio 2004 come modificato ed integrato dal D.Lgs. 157/06, dal D.Lgs 63/08, dal D.L. n° 70/2011 convertito, con modificazioni, con legge di conversione n° 106 del 12.07.2011, dal D.L. n 69/2013 convertito, con modificazione dalla legge n. 98 del 9.08.2013, dal D. L. n.91/2013 convertito, con modificazione dalla legge n. 112 del 7.10.2013, dal D.L. 83/2014 convertito, con modificazione dalla legge n. 164 del 11.11.2014, dal D.L. 50/2016 del 18.04.2016) e ss. mm. ed ii.;

VISTO:

- l'art. 6 della Legge Regionale 1° Settembre 1981, n. 65 con cui sono state sub-delegate ai Comuni le funzioni Amministrative previste dall'art. 82, comma 2°, lett. b), d), e f) del D.P.R. 24 Luglio 1977, n. 616 per le zone sottoposte a vincolo paesistico;
- la Legge Regionale 23 Febbraio 1982, n. 10 che impartisce gli indirizzi programmatici e le direttive fondamentali per l'esercizio delle deleghe e sub-deleghe ai sensi dell'art. 1 della Legge sopraindicata;

- l'art. 32 della legge 28.02.1985 n. 47 e ss.mm. ed ii. e l'art. 39 della L. 724/94 e ss.mm. ed ii.;
- il Piano Territoriale Paesistico dell'Isola d'Ischia, approvato con D.M. del 08.02.1999;
- l'art.19 delle Norme di Attuazione del P.T.P. "Isola d'Ischia" approvato col D.M. del 08.02.1999;
- il Piano per la Valutazione della Compatibilità Paesaggistica degli Interventi Edilizi Abusivi eseguiti nel territorio del Comune di Barano d'Ischia oggetto di istanze di condono presentate ai sensi delle leggi 47/85 e 724/94, giusto articolo 1 punto 3 e articolo 7 del protocollo di intesa del 25 luglio 2001, intervenuto tra la Regione Campania e la Soprintendenza BAP SAE di Napoli e Provincia, sottoscritto in data 17.03.2004 tra la Regione Campania, la Soprintendenza BAP SAE di Napoli e Provincia ed il Comune di Barano d'Ischia, in attuazione di quanto prescritto dall'art. 19 delle Norme di Attuazione del P.T.P. vigente;
- la Delibera di Consiglio Comunale nº 22 del 13.10.2011 con la quale si prende atto dell'approvazione del Piano per la Valutazione della Compatibilità Paesaggistica degli Interventi Edilizi Abusivi eseguiti nel territorio del Comune di Barano d'Ischia oggetto di condono presentate ai sensi delle leggi 47/85 e 724/94, sottoscritto tra la Regione Campania, la Soprintendenza BAP SAE di Napoli e Provincia ed il Comune di Barano d'Ischia, in data 17.03.2004;
- che nella documentazione acquisita al prot. com. n. 1992 del 22.03.2017, e nei relativi elaborati tecnici e grafici a firma del Geom. Gaetano Lauro iscritto al Collegio dei Geometri della Provincia di Napoli al n°7213, sono rappresentate le opere abusive relative alla realizzazione di un "Manufatto adibito a deposito" sito in Barano d'Ischia alla via Chiummano, e riportato in N.C.E.U. al foglio n.27 p.lla n. 993, così come riportato nei grafici progettuali, nella relazione tecnica d'accompagnamento e nel richiamato Modello di Autocertificazione che illustrano la consistenza degli interventi, lo stato dei luoghi, la natura e l'orografia del sito e la morfologia del suolo;

CONSIDERATO:

- che la funzione amministrativa attiva volta al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica è esercitata dal Comune di Barano d'Ischia attraverso il parere espresso dall'Organo Collegiale di cui al comma 2° dell' ex art. 41 della L. R. n.16/04 (oggi Commissione locale per il Paesaggio (C. L. P.), ex art. 148 del D.Lgs. 42/04, così come prevista dalla Circolare esplicativa della Giunta Regionale della Campania del 02/08/2011, prot. n. 602279), previa acquisizione del parere vincolante della Soprintendenza previsto dal comma 5° dell'art. 146 del D.Lgs 42/04 e ss. mm ed ii.;
- che la zona interessata dall'intervento ricade in Zona "P.I. Protezione Integrale" del vigente P.T.P. ed in Zona di "Edilizia Sparsa" del P.V.C.P.;
- **che** il Responsabile del Procedimento Urbanistico, geom. Salvatore Di Costanzo con scheda istruttoria del 26/07/2019, esaminata la documentazione tecnica prodotta, ha ritenuto l'istanza procedibile;

RILEVATO:

- che la Commissione per il Paesaggio esaminato il progetto con verbale nº 14, punto n. 5 del 30/07/2019 ha espresso il seguente parere: "...omissis... La commissione esaminata la pratica, vista la scheda istruttoria e rilevato che trattasi di immobile oggetto di istanze di condono edilizio presentate ai sensi della L. 47/85 e L. 724/94; rilevato che l'immobile ricade in zona di edilizia sparsa e che le opere rispettano le prescrizioni degli artt. 4 e 7 del P.V.C.P., esprime parere favorevole all'unanimità prescrivendo che il marmo di coronamento a copertura sia in pietra lavica...omissis...";
- che con la Relazione tecnica illustrativa nonché proposta di provvedimento di autorizzazione paesaggistica del 06.08.2019, redatta ai sensi dell'art. 146, co. 7 del D.Lgs. n. 42/2004, ed allegata alla documentazione trasmessa al MIBACT Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per l'Area Metropolitana di Napoli, unitamente agli elaborati grafici di progetto, il Responsabile del Procedimento Paesaggistico, ha accertato tra l'altro "...la conformità dell'intervento proposto con le prescrizioni contenute nei provvedimenti di dichiarazione di interesse pubblico e nei piani paesaggistici..." nonché proposto il provvedimento di autorizzazione paesaggistica per l'intervento di che trattasi in conformità al parere favorevole reso in data 30.07.2019 dalla Commissione per il Paesaggio "prescrivendo che il marmo di coronamento a copertura sia in pietra lavica";
- che la suddetta documentazione trasmessa con nota prot. n. 5750 del 06/08/2019 al MIBACT Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per l'Area Metropolitana di Napoli, in originale e coeva alla data di presentazione delle integrazione prodotte, consisteva in: Copia conforme dell'istanza di condono edilizio prot. n. 5871 del 30.09.1986; Copia conforme dell'istanza di condono edilizio prot. n. 2424 del 28.02.1995; Scheda istruttoria urbanistica del 26.07.2019 copia; Relazione Tecnica Illustrativa nonché Proposta di Provvedimento di Autorizzazione Paesaggistica del 06.08.2019; Relazione Tecnica; Tavola E1 Inquadramento urbanistico e Documentazione fotografica; Tavola E2 grafici architettonici;
- che la predetta documentazione veniva assunta al protocollo del MIBACT Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per l'Area Metropolitana di Napoli in data 28.08.2019 (giusta ricevuta agli atti del fascicolo);

Ell

VISTO:

- l'art. 17-bis. "Silenzio assenso tra amministrazioni pubbliche e tra amministrazioni pubbliche e gestori di beni o servizi pubblici" della Legge 241 del 07.08.1990, introdotto dall'art. 3 della Legge n. 124 del 07.08.2015 (cosidetta Legge Madia) recante Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche, che in particolare al comma 3 prevede quanto segue "Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano anche ai casi in cui è prevista l'acquisizione di assensi, concerti o nulla osta comunque denominati di amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali e della salute dei cittadini, per l'adozione di provvedimenti normativi e amministrativi di competenza di amministrazioni pubbliche. In tali casi, ove disposizioni di legge o i provvedimenti di cui all'articolo 2 non prevedano un termine diverso, il termine entro il quale le amministrazioni competenti comunicano il proprio assenso, concerto o nulla osta è di novanta giorni dal ricevimento della richiesta da parte dell'amministrazione procedente. Decorsi i suddetti termini senza che sia stato comunicato l'assenso, il concerto o il nulla osta, lo stesso si intende acquisito";
- la Circolare del MIBACT N° 27158 del 10.11.2015 Cl. 02.01.00/209.2 avente ad oggetto "Silenzio assenso tra amministrazioni pubbliche e gestori di beni o servizi pubblici art. 3 della legge n. 124 del 7 agosto 2015, recante Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche, pubblicata nella G.U. n. 187 del 13 agosto 2015 indirizzi interpretativi e applicativi nota circolare";
- la Circolare del MIBACT N° 21892 del 20.07.2016 Cl. 02.01.00/209.2 avente ad oggetto "Silenzio assenso tra amministrazioni pubbliche e gestori di beni o servizi pubblici art. 17-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dall'art. 3 della legge 7 agosto 2015, n. 124 parere n. 1640 del 2016 reso dal Consiglio di Stato precisazioni alla nota circolare prot. 27158 del 10 novembre 2015";

RILEVATO:

- che alla data del 05.12.2019 (giusta attestazione prot. n. 8750 del 05.12.2019 emessa dal Responsabile del Protocollo) non risulta pervenuta alcuna comunicazione da parte del MIBACT - Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per l'Area Metropolitana di Napoli, in merito all'istanza in oggetto e pertanto, risultando decorso il termine previsto dall'art. 17 bis della Legge 241 del 07.08.1990 introdotto dall'art. 3 della Legge n. 124 del 07.08.2015 è da ritenersi formato il relativo silenzio assenso;

RITENUTO:

- che ai sensi dell'art. 146 c. 9 del D.Lgs. n° 42/2004 "...Decorsi inutilmente sessanta giorni dalla ricezione degli atti da parte del soprintendente senza che questi abbia reso il prescritto parere, l'amministrazione competente provvede comunque sulla domanda di autorizzazione. Con regolamento (il regolamento è stato emanato con D.P.R. n. 139 del 2010 n.d.r) da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro il 31 dicembre 2008, su proposta del Ministro d'intesa con la Conferenza unificata, salvo quanto previsto dall'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabilite procedure semplificate per il rilascio dell'autorizzazione in relazione ad interventi di lieve entità in base a criteri di snellimento e concentrazione dei procedimenti, ferme, comunque, le esclusioni di cui agli articoli 19, comma 1 e 20, comma 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni....";
- di poter dare esecuzione agli atti conseguenti, in conformità al parere favorevole reso in data 30.07.2019 dalla Commissione per il Paesaggio "prescrivendo che il marmo di coronamento a copertura sia in pietra lavica";

Tutto ciò premesso, considerato e ritenuto, lo scrivente, in virtù delle competenze attribuitegli con Decreto Sindacale prot. n. 8909 del 11.12.2018, a seguito dell'istruttoria eseguita dal R.U.P., per l'esercizio delle funzioni e l'adozione di atti dettati dalla Legge, dallo Statuto e dal Regolamento vigente, inclusi atti amministrativi per l'esercizio delle funzioni sub-delegate dalla Regione Campania in materia di tutela ambientale (paesaggistica) con L.R. n°65 del 1° Settembre 1971 in conformità delle direttive per l'esercizio delle funzioni amministrative sub-delegate dalla Regione Campania ai Comuni di cui alla L.R. n°10 del 23 Febbraio 1982 aventi per oggetto "Indirizzi programmatici e direttive per l'esercizio delle deleghe e sub-deleghe ai sensi dell'art. 1 della Legge Regionale n° 65/81: Tutela dei beni ambientali";

R I L A S C I A AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA

al sig. VUOSO PANCRAZIO, nato a Barano d'Ischia (NA) il 16.11.1938 ed ivi residente alla via Chiummano n.38, C.F.: VSUPCR38S16A617B, nella qualità di proprietario, per la realizzazione di un "Manufatto adibito a deposito" sito in Barano d'Ischia alla via Chiummano, e riportato in N.C.E.U. al foglio n.27 p.lla n. 993, e come rappresentato sugli elaborati tecnici e grafici allegati alla presente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 146 del D.Lgs. n° 42 del 22.01.2004, (pubblicato sulla G.U. n° 45 del 24 febbraio 2004 come modificato ed integrato dal D.Lgs. 157/06, dal D.Lgs. 63/08, dal D.L. n° 70/2011 convertito, con modificazioni, con legge di conversione n° 106 del 12.07.2011, dal D.L. n 69/2013 convertito, con modificazione dalla legge n. 98 del 9.08.2013, dal D. L. n.91/2013 convertito, con modificazione dalla legge n. 112 del 7.10.2013, dal D.L.

A.

83/2014 convertito, con modificazione dalla legge n. 106 del 29.07.2014, dal D.L. 133/2014 convertito, con modificazione dalla legge n. 164 del 11.11.2014, dal D.L. 50/2016 del 18.04.2016) e ss. mm. ed ii., in conformità al parere favorevole reso in data 30.07.2019 dalla Commissione per il Paesaggio"prescrivendo che il marmo di coronamento a copertura sia in pietra lavica".

La presente Autorizzazione viene rilasciata ai soli fini paesaggistici, rimettendo al Responsabile del Settore V (Urbanistica – Edilizia Privata) le verifiche in relazione alla legittimità urbanistica-edilizia dell'immobile interessato dagli interventi di che trattasi. Sono fatti salvi eventuali diritti di terzi.

La presente autorizzazione costituisce atto autonomo e presupposto rispetto al titolo edilizio legittimante l'intervento urbanistico-edilizio. Restano fermi gli obblighi previsti dalla Parte II del D.Lgs. n° 42/04 e ss. mm. ed ii.

L'efficacia della presente autorizzazione è disciplinata dal comma 4 e 11 dell'art. 146 D.Lgs. n° 42/04 e ss. mm. ed ii..

La presente autorizzazione a cura del Responsabile del Procedimento Paesaggistico, ai sensi dell'art. 146, commi 11 e 13 del D.Lgs. nº 42/04 e ss. mm. ed ii., è annotata nell'elenco delle autorizzazioni liberamente consultabile per via telematica sul sito del Comune di Barano d'Ischia, è trasmessa immediatamente al richiedente, al MIBACT - Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per l'Area Metropolitana di Napoli, alla Regione Campania unitamente al parere reso dalla predetta Soprintendenza nonché al Responsabile del Settore V (Urbanistica – Edilizia Privata) per gli adempimenti consequenziali di propria competenza tenuto conto che le opere risultano non assentibili se relative ed incidenti su aree, manufatti o parti di essi abusivamente realizzati e/o modificati e non sanati.

Ai sensi del comma 12 dell'art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004, "L'autorizzazione paesaggistica è impugnabile, con ricorso al tribunale amministrativo regionale o con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, dalle associazioni portatrici di interessi diffusi individuate ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di ambiente e danno ambientale, e da qualsiasi altro soggetto pubblico o privato che ne abbia interesse. Le sentenze e le ordinanze del Tribunale amministrativo regionale possono essere appellate dai medesimi soggetti, anche se non abbiano proposto ricorso di primo grado".

Il Responsabile del Procedimento

(geom. Mattia Florio)

Il Responsabile per il Paesaggio (ing. Vincenzo Marziano)